



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 734

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 5 maggio 2022

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

4<sup>a</sup> (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni riunite

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 7

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 206)* . . . . . *Pag.* 14

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 207)* . . . . . » 15

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 16

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 37

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 92)* . . . . . » 38

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

*Plenaria* . . . . . » 39

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 43

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

*Plenaria* . . . . . » 51

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Pc-Idv; CAL-Pc-Idv; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

---

Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 56
Per l'attuazione del federalismo fiscale:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 57
 <b>Commissioni monocamerali d'inchiesta</b>	
Sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 59
<hr/>	
<b>ERRATA CORRIGE</b> . . . . .	<i>Pag.</i> 61



## COMMISSIONI CONGIUNTE

**4<sup>a</sup> (Difesa)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**IV (Difesa)**

della Camera dei deputati

Giovedì 5 maggio 2022

**Plenaria**

**22<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
**PINOTTI**

*Interviene il ministro della difesa Guerini.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente PINOTTI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro della difesa sui recenti sviluppi della situazione in Ucraina**

La presidente PINOTTI, dopo un breve indirizzo di saluto, cede la parola al Ministro per lo svolgimento del suo intervento.

Il ministro GUERINI svolge il proprio intervento.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori GASPARRI (*FIBP-UDC*), CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*), ORTIS (*Misto*), da remoto, e Isabella RAUTI (*FdI*), i deputati Enrico BORGHI (*PD*), TONDO (*Misto-NCI-USEI-R-AC*) e PEREGO DI CREMNAGO (*FI*).

Il ministro GUERINI risponde ai quesiti posti.

La presidente PINOTTI ringrazia il ministro Guerini e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 15.*

## COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

Giovedì 5 maggio 2022

**Plenaria**

**13<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 10.0.62 (testo 2), 10.0.75 (testo 2), 25.1 (testo 2) e 37.0.20 (testo 2), pubblicate in allegato. L'emendamento 31.8 è stato invece riformulato in un testo 2 recante un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 31; conseguentemente assume la nuova denominazione di 31.0.16 (*già* 31.8 testo 2) ed è pubblicato in allegato.

Comunica altresì di aver sottoscritto l'emendamento 23.0.31, che i senatori Vaccaro e Anastasi hanno sottoscritto l'emendamento 17.0.19 e che il senatore Martelli ha aggiunto la propria firma all'emendamento 21.8.

Riferisce infine che, dopo la seduta di ieri, non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sui restanti emendamenti e che sono

proseguiti nella giornata odierna gli approfondimenti del Governo sulle proposte emendative indicate come prioritarie.

Il senatore LANNUTTI (*CAL-Pc-Idv*) ritiene che l'andamento dei lavori, con ripetute modifiche alle convocazioni e ritardi nell'inizio delle sedute, rappresenti una mancanza di rispetto nei confronti delle opposizioni, le cui prerogative vengono peraltro limitate dalla mancata conoscenza delle mediazioni in corso tra la maggioranza e il Governo. Sollecita quindi il Presidente a garantire un maggior coinvolgimento di tutte le forze politiche e un andamento dei lavori più regolare.

Il PRESIDENTE si scusa per quanto accaduto e assicura comunque che le esigenze e il ruolo delle opposizioni sono comunque preservate.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*), dopo essersi associato all'intervento del senatore LANNUTTI (*CAL-Pc-Idv*), chiede chiarimenti sull'ordine dei lavori.

Il PRESIDENTE, in considerazione del lavoro svolto, delle interlocuzioni tra i Gruppi e con il Governo e delle istruttorie dei vari Ministeri sugli emendamenti di maggior rilievo (valutabili tra 80 e 100, alcuni dei quali di sintesi di diversi altri emendamenti) e anche delle richieste dei Gruppi di avere indicazioni su tutto il complesso degli emendamenti che potranno avere un parere favorevole da parte del Governo, propone che le Commissioni riunite tornino a riunirsi alle ore 18.30 di domenica 8 maggio. Ritiene infatti che questa tempistica dovrebbe garantire le esigenze di tutte le parti coinvolte, comprese quelle della Commissione bilancio.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*) considera ingiustificata una convocazione nel fine settimana e contesta i ritardi del Governo nell'esame degli emendamenti. Suggerisce quindi di riprendere i lavori lunedì mattina o quanto meno di posticipare la convocazione di domenica alle ore 21, paventando, diversamente, l'ipotesi di non partecipare ai lavori.

Il PRESIDENTE ricorda i numerosi provvedimenti d'urgenza all'esame del Parlamento e il conseguente e continuo impegno per tutte le strutture governative. Informa poi che tutte le istruttorie governative saranno disponibili entro la giornata di sabato e verranno subito messe a disposizione dei senatori.

Invita quindi il senatore De Bertoldi a riconsiderare la sua posizione.

Il senatore COMINCINI (*PD*), in risposta alle esigenze del senatore De Bertoldi, sottolinea che le varie procedure formali previste per la seduta di domenica renderanno sicuramente compatibile l'orario richiesto dal senatore De Bertoldi con quello di inizio delle votazioni.



Prende atto il senatore DE BERTOLDI (*FdI*).

Le Commissioni riunite convengono quindi sulla proposta del Presidente di convocare una nuova seduta per domenica 8 maggio alle ore 18,30.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il PRESIDENTE informa che, come convenuto poc' anzi, le Commissioni riunite torneranno a convocarsi alle ore 18,30 di domenica 8 maggio.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2564**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 10.**

**10.0.62 (testo 2)**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni urgenti per sostenere le attività di ricerca energetica nazionale)*

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 8 il primo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione al Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee previste dal PiTESAI, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 548 del 28 dicembre 2021, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, le sospensioni di cui al comma 4 perdono efficacia."».

---

**10.0.75 (testo 2)**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)*

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo

9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 giugno 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1.».

---

## Art. 25.

### 25.1 (testo 2)

CIOFFI, FEDE, COLTORTI, DELL'OLIO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) al comma 1, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale", sono inserite le seguenti parole: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,";

0a-bis) al comma 1-ter, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale", sono inserite le seguenti parole: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate"»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2-quater del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato secondo le modalità di cui al comma 1, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni."».

---

**Art. 31.****31.0.16 [già 31.8 (testo 2)]**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)*

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. *f*) della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite. Per l'attuazione e la gestione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022, che costituisce limite di spesa per l'attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

---

**Art. 37.****37.0.20 (testo 2)**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 37-bis.***(Utilizzo avanzi di amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

---

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 5 maggio 2022

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 206**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**GARRUTI**

*Orario: dalle ore 9,35 alle ore 12,20*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SULL’AFFARE ASSEGNATO SUL  
TEMA DEL «METAVERSO» E DELLE SUE IMPLICAZIONI PER L’ORDINAMENTO  
GIURIDICO (N. 1144) DEL DOTTOR STEFANO EPIFANI, PRESIDENTE DELLA FON-  
DAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ DIGITALE; DEL DOTTOR RICCARDO GENGHINI,  
CHIAMMAN OF THE ELECTRONIC SIGNATURES AND INFRASTRUCTURES COM-  
MITTEE OF THE EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARD; DEL DOT-  
TOR MASSIMO CHIRIATTI, CHIEF TECHNICAL & INNOVATION OFFICER INFRA-  
STRUCTURE SOLUTIONS GROUP *LENOVO*; DELLA DOTTORESSA ELEONORA  
FAINA, DIRETTORE GENERALE ANITEC-ASSINFORM; DEL PROFESSOR GIU-  
SEPPE ATTARDI, DOCENTE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE UNIVERSITÀ DI  
PISA; DEL PROFESSOR GIUSEPPE ITALIANO, DOCENTE DI ARTIFICIAL INTELLI-  
GENCE AND MACHINE LEARNING UNIVERSITÀ LUISS; DEL PROFESSOR GIO-  
VANNI CATURANO, DIRETTORE INNOVAZIONE MARE GROUP, DOCENTE VIDEO-  
GIOCHI E REALTÀ VIRTUALE UNIVERSITÀ UNISANNIO; DEL PROFESSOR DER-  
RICK DE KERCKHOVE, GUEST PROFESSOR *POLITECNICO DI MILANO*, DIRET-  
TORE SCIENTIFICO DELL’OSSERVATORIO *TUTTIMEDIA*; DEL DOTTOR ANDREA  
TORTORELLA, CEO GRUPPO *CONSULCESI*; DEL DOTTOR FABRIZIO PAONESSA,  
CEO & FOUNDER *GEODROME*, ESPERTO IN TECNOLOGIE AVANZATE; DEL DOT-  
TOR MASSIMILIANO NICOLINI, RICERCATORE SENIOR DIPARTIMENTO RICERCA  
E SVILUPPO *OLIMAINIT*; DELL’AVVOCATO NICCOLÒ TRAVIA, CONFONDATORE E  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI *BLOCKCHAINEDU*; DEL PROFES-  
SOR MATTEO FLORA, DOCENTE DI CORPORATE REPUTATION & BUSINESS STO-  
RYTELLING UNIVERSITÀ DI PAVIA; DEL DOTTOR IGOR KRANJEC, SENIOR ADVI-  
SOR EUROPEAN CYBER SECURITY ORGANIZATION (*ECSO*)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 207**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**GARRUTI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,25*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SULL’AFFARE ASSEGNATO IN  
MATERIA DI DECLASSIFICAZIONE DI DOCUMENTI COPERTI DAL SEGRETO DI  
STATO (N. 915) DELL’ONOREVOLE LUCIANO VIOLANTE, PRESIDENTE DELLA CA-  
MERA DEI DEPUTATI NELLA XIII LEGISLATURA; DEL SENATORE GIOVANNI PEL-  
LEGRINO, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE  
DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI NELLA XIII LEGISLATURA; DEL PRESIDENTE  
ROBERTO CHIEPPA, SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSI-  
GLIO DEI MINISTRI*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 5 maggio 2022

**Plenaria****549<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina**

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 4 maggio, nonché gli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura delle proposte 1.1 (identica all'1.2), 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.23 (analoga all'1.24 e 1.25), 1.0.1 (analoga all'1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6), 1.0.7 (analoga all'1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12), 1.0.13 (analoga all'1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18), 1.0.19 e 1.0.21.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.4 e 1.0.20.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.14.

Occorre valutare la proposta 1.21 indicata dal Governo.



Si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle identiche proposte 1.26 e 1.27.

Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.0.22.

Alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, non vi sono osservazioni sulla proposta 1.0.1000.

Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.1000/1 e 1.0.1000/2.

Non vi sono osservazioni sul subemendamento 1.0.1000/3.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.1, 2.2 e 2.3 che intervengono sul limite del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende ai dipendenti che non concorre a formare reddito.

Occorre altresì valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.4, 2.5 e 2.6 che includono nell'ambito applicativo della norma anche le somme riconosciute dalle aziende ai dipendenti per l'acquisto di carburanti.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5 e 2.0.6 (analoga al 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9).

Comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10.

Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 2.11 e 2.12 che estendono l'ambito operativo della norma, prevedendo che i buoni siano utilizzabili anche, e non esclusivamente, per l'acquisto di carburanti.

Occorre poi valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.17, 2.18 e 2.19 che consentono l'utilizzo della misura di cui al comma 1 dell'articolo 2, in alternativa, per gli interventi volti a favorire la mobilità attiva e sostenibile.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.42 (testo 2), 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.62, 3.63, 3.64, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.0.1 (analogo al 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4), 3.0.5, 3.0.7, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11.

Occorre valutare la proposta 3.16 indicata dal Governo.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.24, 3.29, 3.36 (identico al 3.37) e 3.0.8.

Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60 e 3.61, che forniscono la definizione della «componente energia» di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 3.65 e 3.66 che intervengono, in maniera differenziata, sulla disciplina concernente la cessione del credito di imposta di cui all'articolo 3.

Si valuti, poi, la portata finanziaria della proposta 3.0.6 che vincola in favore dei comuni di dimensioni piccole o medio-piccole una quota delle risorse del PNRR.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria della proposta 3.0.12 che interviene sulla disciplina del *patent box*.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.1 (identica al 4.0.11), 4.3 (identica al 4.4 e 4.5), 4.6, 4.10 (identica al 4.11), 4.12 (identica al 4.13 e 4.14) e 4.18 (identica al 4.19 e 4.20).

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.15, 4.16, 4.17, 4.21, 4.22 (identico al 4.23, 4.24, 4.25 e 4.26), 4.27, 4.28, 4.30 (*già* 3.43), 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7 (analogo al 4.0.8) e 4.0.10.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.29 che interviene sull'utilizzo in compensazione e sulla cessione del credito di imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4.

Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 4.0.1 sull'utilizzo di somme non utilizzate da contributi per l'emergenza epidemiologica a copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia e l'emergenza in Ucraina.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 4.0.9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.22, 5.0.5, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.16.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.8, 5.20 (identico al 5.21), 5.0.1 (identico al 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4), 5.0.17, 5.0.19, 5.0.20 e 5.0.21.

Occorre valutare la proposta 5.16 indicata dal Governo.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.18.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.6 sulla finalizzazione di risorse derivanti dal mancato utilizzo della quota libera degli avanzi di amministrazione degli enti locali.

Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 5.0.13, 5.0.14 e 5.0.15 recanti misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas.

Si valuti poi la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.18 recante misure urgenti per rafforzare l'indipendenza e l'autosufficienza energetica del sistema elettrico delle isole maggiori.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6,

6.8, 6.8 (testo 2), 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.12 e 6.0.13.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.5.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 6.7, in base alla quale il valore ISEE di accesso al *bonus* di cui all'articolo 6 è verificato con riferimento alla totalità delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel corso dell'anno 2022.

Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.8 sull'utilizzo degli avanti di amministrazione ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.11 che dispone l'applicazione alle società a capitale interamente pubblico degli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni finalizzati ad incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, si chiede conferma, con riguardo alla lettera c), della corretta quantificazione degli oneri della proposta 7.1.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.2, sulla realizzazione di piattaforme interoperabili per l'acquisizione di dati.

Si valuti la portata normativa e finanziaria della proposta 7.3, sull'attribuzione di poteri straordinari al Garante sulla sorveglianza dei prezzi.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate dall'emendamento 7.4 per l'avvalimento delle Associazioni dei consumatori.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.5, al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri.

Occorre valutare la proposta 7.7 indicata dal Governo.

Comporta maggiori oneri la proposta 7.8.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, con particolare riguardo al capoverso «Articolo 7-*quater*».

Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.6 e 7.0.7.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.5.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.8, mentre comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.0.9 e 7.0.10.

Chiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 7.0.12, 7.0.13 e 7.0.14, nonché sull'emendamento 7.0.15.

Richiede la relazione tecnica delle analoghe proposte 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20, nonché sull'emendamento 7.0.21.

Occorre valutare la proposta 7.0.22 (testo 2) indicata dal Governo.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 7.0.25.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 7.0.26.

Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.27.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 7.0.29, che impone la revisione degli indici ISTAT di adeguamento dei contratti commerciali.

Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 7.0.30, 7.0.31. e 7.0.32.

In relazione alla proposta 7.0.37, recante un finanziamento del fondo «Scuole dei mestieri», si chiede conferma della disponibilità delle risorse.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.38 e 7.0.39.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 7.0.22 (testo 2) e 7.0.24 (testo 2), riferiti all'articolo 7.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, si richiede la relazione tecnica sull'emendamento 8.1, nonché sulle analoghe proposte 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8.

Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri la proposta 8.9, gli analoghi emendamenti 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 e 8.15, nonché le analoghe proposte 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 e 8.20.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.21.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.22.

Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.23 e 8.24.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.25.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.26, 8.27 (di cui la lettera *d*) sembra presentare profili di onerosità), 8.27 (testo 2) (di cui le lettere *d*) ed *e*) sembrano presentare profili di onerosità) e 8.28.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 8.29, in tema di rateizzazione delle fatture emesse da gennaio ad aprile 2022, nonché dell'emendamento 8.30, che amplia la destinazione delle garanzie SACE.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.31 (in particolare per valutare la congruità delle coperture) e 8.32.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.33.

Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.34, 8.35, 8.36, 8.37 8.38 e 8.39, nonché sugli analoghi emendamenti 8.40, 8.41, 8.42 e 8.43.

Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse destinate dall'emendamento 8.44 ai consorzi per l'internazionalizzazione.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 8.45.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.46, 8.47, 8.48 e 8.49.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.2.

Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle analoghe proposte 8.0.3 e 8.0.4.

Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8, nonché sulla proposta 8.0.9.

Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.0.10, sulla attestazione dei parametri per l'accesso ai finanziamenti della cd. «nuova Sabatini».

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.12.

Si richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15, 8.0.16, 8.0.17, 8.0.18 e 8.0.19, sugli analoghi emendamenti 8.0.20 e 8.0.21, 8.0.24 e 8.0.41, nonché sulle proposte 8.0.22 e 8.0.23, tutti in tema di moratoria per i debiti bancari delle piccole e medie imprese.

Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 8.0.25, 8.0.26, 8.0.27, 8.0.28 e 8.0.29.

Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.30, 8.0.31, 8.0.32, 8.0.33, 8.0.34, 8.0.35 e 8.0.36, sul rafforzamento delle misure di garanzia pubblica.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sulle proposte 8.0.37 e 8.0.38, mentre appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 8.0.39 e 8.0.40.

Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.42, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45 e 8.0.46 che, peraltro, innalzando massimali e copertura per le garanzie al settore turistico, sembrano presentare profili di onerosità.

Occorre acquisire la relazione tecnica altresì sull'emendamento 8.0.47.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, che ampliano la cedibilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese energivore.

Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 9.5 e 9.6 e della proposta 9.0.1, sulla cedibilità dei crediti d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 9.0.3 e 9.0.4, istitutivi di crediti d'imposta per impianti da fonti rinnovabili.

Occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 9.0.6 e 9.0.7, recanti proroga delle concessioni di coltivazione geotermica.

Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.0.8 e 9.0.9, sulla proposta 9.0.10, nonché sugli analoghi emendamenti 9.0.11 e 9.0.12, sul rafforzamento del sistema delle garanzie alle imprese.

Occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di entrate, della proposta 9.0.13, che esclude le agenzie di viaggio e turismo dall'applicazione degli obblighi del *reverse charge*.

Occorre valutare la proposta 9.0.2 indicata dal Governo.

Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare i profili finanziari della proposta 10.5, sostitutivo del comma 2, sulle attività di spettanza dei Commissari straordinari dell'ILVA.

Occorre valutare le proposte 10.2, 10.3, 10.0.30, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.38 e 10.0.74 indicate dal Governo.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.6, la cui copertura appare peraltro inidonea.

Richiede altresì la relazione tecnica sull'emendamento 10.7, per valutare la congruità della copertura.

Occorre valutare eventuali profili finanziari dell'emendamento 10.8 e 10.8 (testo 2), con riguardo ai termini di pagamento relativi alle forniture tra le imprese di interesse strategico nazionale.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.0.1 e 10.0.3.

Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 10.0.4 e 10.0.5, nonché, per incapacienza del fondo impiegato a copertura, l'emendamento 10.0.7.

Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 10.0.6 e 10.0.8. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.0.9.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.10 e 10.0.11.

Comporta maggiori oneri, per inidoneità della copertura, la proposta 10.0.12.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.13.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.14 e 10.0.15.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.16.

Comportano maggiori oneri le proposte 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20 e 10.0.21.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.22, 10.0.23 e 10.0.24.

Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.25.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 10.0.28, in relazione all'attivazione della banca dati ivi prevista.

Si chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 10.0.35, sui termini di accettazione della cessione del credito.

Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 10.0.36, 10.0.37 (testo 2), 10.0.39, 10.0.40, 10.0.41 (analogo a 10.0.42), 10.0.41 (testo 2), 10.0.42 (testo 2), 10.0.43, 10.0.43 (testo 2) e 10.0.44, sull'ambito e le modalità di cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.45, la cui copertura appare inidonea, nonché sulla proposta 10.0.46.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 10.0.47, in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni.

Comportano maggiori oneri le proposte 10.0.48 e 10.0.49 (analoghi a 10.0.50, 10.0.51 e 10.0.52).

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti analoghi 10.0.53, 10.0.54, 10.0.55 e 10.0.56.

Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.57, mentre si richiede la relazione tecnica sul 10.0.58.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sugli emendamenti 10.0.59, 10.0.60 e 10.0.62.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 10.0.61, recante definizione di criteri per il finanziamento delle comunità energetiche.

Devono valutarsi altresì gli effetti finanziari delle analoghe proposte 10.0.63 e 10.0.64, sulle modalità di interazione con il sistema energetico delle imprese di autoconsumazione di energia rinnovabile.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.65, 10.0.66 e 10.0.67.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.68 e 10.0.69.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.70, 10.0.71, 10.0.71 (testo 2), 10.0.72, 10.0.73, 10.0.75 (analoga a 10.0.76 e 10.0.77) e 10.0.79 (analoga a 10.0.80).

Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 10.0.81.

Si richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.82 e 10.0.83.

Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.84.

Sull'emendamento 10.0.85, si chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, di cui va comunque valutata l'idoneità.

Sull'emendamento 10.0.86, che appare in realtà riferito al comma 1 dell'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria della disposizione, che amplia le finalità della misura.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.87.

Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 10.0.88.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari degli analoghi emendamenti 10.0.89 e 10.0.93, recanti sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, nonché della proposta 10.0.90, che proroga i termini per la deliberazione da parte dei comuni delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.91.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, comportano maggiori oneri gli oneri le proposte 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 in quanto l'onere non è configurato come tetto di spesa.

Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 11.5 e 11.7.

Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 11.6.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 11.8 per copertura non idonea.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 11.13 e 11.14.

Determina maggiori oneri l'emendamento 11.15.

Occorre valutare la portata normativa delle proposte 11.16 e 11.17.

Occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 11.18.

Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25 e 11.27.

Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 11.26.

Per gli emendamenti 11.28, 11.29 e 11.30 occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria.

Occorre invece valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.31 e 11.32.

Richiede la relazione tecnica per la proposta 11.33.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.34 e 11.35.

Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41 e 11.42.

Determina maggiori oneri l'emendamento 11.43.

Si richiede la relazione tecnica per le proposte 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.0.2, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.9, 11.0.10, 11.0.12 e 11.0.14.

Occorre valutare la proposta 11.0.8 indicata dal Governo.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.0.11 e 11.0.13.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.0.1.

Comporta maggiori oneri la proposta 12.0.2.

Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 12.0.3, 12.0.4, 12.0.6 e 12.0.7.

Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 12.0.5.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 12.0.8.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 12.0.9, 12.0.9 (testo 2) e 12.0.10.

Determinano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.11, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.16 e 12.0.17.

Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 12.0.18.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.19, 12.0.20, 12.0.22 e 12.0.23.

Si richiede la relazione tecnica per le proposte 12.0.21, 12.0.23 (testo 2), 12.0.29 e 12.0.31.

Occorre valutare le proposte 12.0.24 e 12.0.27 indicate dal Governo.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.0.33, 12.0.34 e 12.0.34 (testo 2).

Richiede la relazione tecnica per la proposta 12.0.36.

Occorre valutare gli emendamenti 12.0.37 e 12.0.38 per i possibili profili di contrasto con la normativa europea.

Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 12.0.39, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.42 e 12.0.43.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, determina maggiori oneri l'emendamento 13.1 per copertura non idonea.



Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 13.1 (testo 2).

Occorre invece valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2.

Occorre invece valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea delle proposte 13.0.3 e 13.0.3 (testo 2).

Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per l'emendamento 13.0.4.

Richiede la relazione tecnica per la proposta 13.0.7.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 14.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, richiede la relazione tecnica per le proposte 15.1, 15.3, 15.8, 15.10, 15.0.1 e 15.0.2.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 15.2 e 15.9.

Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 15.11.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 16.1 e 16.2.

Richiede, invece, la relazione tecnica per gli emendamenti 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.1. Si chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 17.1 (testo 2).

Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 17.2 e 17.2 (testo 2).

Richiede la relazione tecnica per la proposta 17.3.

Occorre valutare le proposte 17.9, 17.13, 17.0.7 e 17.0.19 indicate dal Governo.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 17.18, 17.19, 17.20, 17.21 e 17.22.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.19 (testo 2) che destina una quota delle risorse del fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto in favore della riduzione al cinque per cento dell'aliquota IVA per la somministrazione di gas naturale per autotrazione.

Si richiede la relazione tecnica per le proposte 17.0.1, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.13, 17.0.13 (testo 2), e 17.0.14.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 17.0.2, 17.0.6, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.16 e 17.0.17.

Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per le proposte 17.0.18, 17.0.20, 17.0.21, 17.0.22, 17.0.23 (testo 2) e 17.0.23.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede la relazione tecnica per la proposta 18.1.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4, 18.6 e 18.7.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.5 (testo 2), 18.5, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.17, 18.19 e 18.24.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.15, 18.16, 18.18, 18.20, 18.21, 18.22 e 18.23.

Occorre valutare le proposte 18.25, 18.26, 18.27 e 18.28.

Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 18.29, 18.30, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39 e 18.42.

Comportano maggiori oneri le proposte 18.31, 18.40, 18.41, 18.43, 18.44, 18.45 e 18.46.

Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 18.47 e 18.0.11.

Si richiede la relazione tecnica per le proposte 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17 e 18.0.18.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura delle proposte 19.1, 19.4 e 19.5.

Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.6, 19.0.5 e 19.0.6.

Comportano maggiori oneri le proposte 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.8 (testo 2), 19.0.8 (testo 3), 19.0.8, 19.0.9 e 19.0.10.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 19.0.11.

Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 19.0.12 e 19.0.14.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 19.0.13, 19.0.15, 19.0.16, 19.0.21 e 19.0.24.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 19.0.17.

Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 19.0.19, 19.0.22 e 19.0.23.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 20.5.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.6, 20.7 e 20.8.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 20.9, 20.10 e 20.0.1.

Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.16, 20.0.8 e 20.0.11.

Occorre valutare le proposte 20.0.10 e 20.0.12 indicate dal Governo. Comporta maggiori oneri la proposta 20.15.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, comportano maggiori oneri le proposte 21.11 e 21.12.

Occorre valutare le proposte 21.5, 21.8 e 21.10 indicate dal Governo.

Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17a, 21.17, 21.18 e 21.0.1.

Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza nelle proposte 21.0.2, 21.0.4 e 21.0.5.

Occorre invece valutare i possibili profili di compatibilità con la normativa europea per gli emendamenti 21.0.7 e 21.0.8.

Determinano maggiori oneri le proposte 21.0.9, 21.0.10, 21.0.12, 21.0.17 e 21.0.19.

Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.0.11, 21.0.13 e 21.0.15.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 22, occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.10, 22.14, 22.15, 22.20, 22.25, 22.26, 22.33, 22.35, 22.36, 22.37, 22.41, 22.43, 22.44, 22.45, 22.46, 22.47, 22.50, 22.52, 22.56, 22.57, 22.58, 22.59, 22.60, 22.61, 22.62, 22.65 e 22.66.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.9, 22.11, 22.12, 22.13, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.27, 22.28, 22.29, 22.30, 22.31, 22.32, 22.34, 22.38, 22.39, 22.40, 22.42, 22.48, 22.49, 22.51, 22.53, 22.54, 22.55, 22.63 e 22.67.

Risulta, inoltre, necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 22.0.8, 22.0.9, 22.0.10, 22.0.14, 22.0.15, 22.0.16, 22.0.17, 22.0.18, 22.0.19, 22.0.20, 22.0.21, 22.0.22, 22.0.23, 22.0.24, 22.0.25, 22.0.26, 22.0.27, 22.0.28, 22.0.31, 22.0.32, 22.0.34, 22.0.37, 22.0.39, 22.0.42, 22.0.44, 22.0.45, 22.0.46, 22.0.50, 22.0.52, 22.0.55, 22.0.56, 22.0.58, 22.0.59, 22.0.60 e 22.0.62.

Determinano maggiori oneri gli emendamenti 22.0.11 (testo 2), 22.0.11, 22.0.12, 22.0.13, 22.0.33, 22.0.38, 22.0.40, 22.0.43, 22.0.54 (testo 2), 22.0.54 (testo 3), 22.0.54, 22.0.57 e 22.0.61.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 22.0.35.

Occorre valutare le proposte 22.0.41, 22.0.48, 22.0.49 e 22.0.51 indicate dal Governo.

Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 22.0.53.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.1.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.29, 23.30, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6, 23.0.7, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.16, 23.0.17, 23.0.18, 23.0.19, 23.0.26 e 23.0.35.

Occorre valutare gli emendamenti 23.24, 23.0.14 e 23.0.36 indicati dal Governo.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.28, in base alla quale tutti gli enti pubblici che siano ammessi alla procedura di cui al comma 1 dell'articolo 23 usufruiscono di una proroga di dodici mesi dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.31 che interviene sulle modalità di compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione per i contratti di lavoro.

Occorre, poi, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 23.34, 23.35 e 23.36, che estendono ai contraenti generali l'applicazione delle norme sulla revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 23.37.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.38, in base al quale è consentito al concessionario di lavori pubblici e di servizi di proporre all'amministrazione concedente una revisione in via straordinaria del piano economico e finanziario.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.24 che interviene sulla disciplina dell'appalto integrato.

Si valuti, poi, la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.25 che prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotti un prezzario nazionale speciale dei materiali significativi connessi alla costruzione e alla manutenzione delle strade e all'impermeabilizzazione.

Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 23.0.17, 23.0.28, 23.0.29, 23.0.30, 23.0.31 e 23.0.32 sulla rinegoziazione negli appalti privati.

Occorre poi valutare l'emendamento 23.0.33 che fa salva la possibilità per l'appaltatore, negli appalti pubblici, di invocare il rimedio della risoluzione del vincolo contrattuale per eccessiva onerosità.

Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.34, che reca una deroga al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di corrispondere pagamenti superiori a 5000 euro in favore dei soggetti inadempienti rispetto ad obblighi tributari.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 24, non vi sono osservazioni sulla proposta 24.1000.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 25, non vi sono osservazioni sulla proposta 25.1000.

Non vi sono altresì osservazioni sul subemendamento 25.1000/1.

Occorre valutare la proposta 25.1 indicata dal Governo.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 26.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 27.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 28.5, laddove prevede l'individuazione delle risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione.

Analogamente, si valuti la proposta 28.19.

Occorre valutare la proposta 28.9 indicata dal Governo.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria della proposta 28.0.1, laddove esclude la possibilità – per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione – di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.

Analogamente, si valuti la portata finanziaria degli identici emendamenti 28.0.10 e 28.0.11.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 28.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 29, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 29.1000/1.

Occorre acquisire conferma della compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per gli identici emendamenti 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 e 29.6.

Occorre valutare la proposta 29.1 (testo 2) indicata dal Governo.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla lettera *b*) della proposta 30.0.1.

Chiede altresì conferma del carattere ordinamentale della proposta 30.0.2.

Occorre valutare gli emendamenti 30.2 e 30.4 indicati dal Governo.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 30.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 31.2, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.14, 31.15, 31.16, 31.16 (testo 2), 31.17, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.5, 31.0.6, 31.0.7, 31.0.8 e 31.0.11.

Occorre valutare gli emendamenti 31.1 e 31.0.7 indicati dal Governo.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 31.3 che prevede la sottoscrizione di convenzioni per realizzare le attività di accoglienza diffusa.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 31.10, 31.11, 31.12 e 31.13.

Si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nella proposta 31.19.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 31.0.10 che amplia l'ambito delle attività delle imprese sociali, includendovi l'assistenza dei profughi di guerra e delle donne vittime di violenza di genere.

Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 31.0.12.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, richiede la relazione tecnica sulle proposte 32.1, 32.1 (testo 2), 32.6, 32.8, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4 e 32.0.5.

Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 32.5 e 32.5 (testo 2) che consentono a diverse amministrazioni pubbliche di attivare procedure straordinarie di inquadramento in ruolo.

Occorre, poi, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 32.7 che riduce la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori di un concorso interno.

Comporta maggiori oneri la proposta 32.0.6.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 33.1, 33.0.2, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.7 e 33.0.8.

Comporta maggiori oneri la proposta 33.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 34, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 34.1, 34.2 e 34.2 (testo 2), laddove prevedono l'attivazione di un corso di inserimento per i medici e gli operatori socio-sanitari ucraini.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 34.4 e 34.0.3.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 34.8, 34.0.2, 34.0.4, 34.0.6, 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9 e 34.0.10.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 34.9 e 34.10.

Si valuti la portata finanziaria dell'emendamento 34.0.1 che consente ai medici, per la durata della formazione, l'esercizio di attività libero-professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 34.0.5.

Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 34.0.11.

Occorre, infine, valutare la portata finanziaria della proposta 34.0.12 in tema di malattie rare della retina.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 34.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, occorre valutare i profili contabili della proposta 35.0.1, che prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa delle entrate derivanti dalla cessione di mezzi e materiali militari alle autorità ucraine.

Si valutino i profili finanziari della proposta 35.0.2, sul differimento dei termini per l'approvazione dei piani finanziari di gestione dei rifiuti da parte dei comuni.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 35.0.3.

Occorre valutare la eventuale portata finanziaria della proposta 35.0.5, sulle modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 35.0.6.

Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 35.0.8, sulla modifica dei criteri di valutazione dei progetti a valere sulle risorse del Pnrr.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 35.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 36, comportano maggiori oneri le proposte 36.1, 36.2 e 36.3.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 36.4.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.5.

Chiede la relazione tecnica sulle proposte 36.6, 36.7 e 36.8.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.9.

Occorre valutare le proposte 36.10, 36.24, 36.0.1 e 36.0.9 indicate dal Governo.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36.11, in tema di mobilità degli insegnanti.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.12.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.13.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.14.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.15.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 36.16.

Non vi sono osservazioni sulla proposta 36.16 (testo 2).

Si valutino gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 36.17, 36.18, 36.19, 36.20 e 36.21, sulla destinazione delle risorse aggiunte al Fondo per l'emergenza epidemiologica.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 36.22, che inserisce nel riparto delle risorse le scuole paritarie.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 36.25 e 36.26, che sembrano peraltro presentare un errore materiale nella copertura.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 36.27 e 36.27 (testo 2), che intervengono sulla mobilità del personale scolastico.

Si valutino le proposte 36.28 e 36.28 (testo 2), in tema di concorsi per il personale docente.

Occorre valutare la proposta 21.17A, sull'accesso agli incentivi per gli impianti a biogas.

Deve valutarsi altresì l'emendamento 36.30, sull'inserimento nelle graduatorie di merito dei candidati idonei nei concorsi per il personale docente.

Chiede la relazione tecnica per le proposte 36.31, 36.31 (testo 2), 36.32 e 36.33.

Si valutino i possibili effetti finanziari degli emendamenti 36.34, in tema di supporto agli studenti ucraini, e 36.35, sulle conseguenze dell'introduzione dell'educazione motoria sul numero delle classi elementari.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 36.37.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.38.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36.39, recante salvezza degli impegni di spesa per il progetto *Human Technopole*.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.2, 36.0.4 e 36.0.5.

Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.6.

Chiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.7 e 36.0.8.

Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.10.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.11 e 36.0.11 (testo 2).

Occorre verificare i profili finanziari della proposta 36.0.12, sull'attività libero-professionale degli specializzandi.

Deve valutarsi la portata finanziaria della proposta 36.0.13, sui ruoli dirigenziali per le cure primarie e intermedie.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 36.0.15.

Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.16.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 36.0.17 e 36.0.18.

Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 36.0.19, recante una proroga in tema di rottamazione-*ter* e saldo e stralcio.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.20 e 36.0.21.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 36.0.22.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.23 e 36.0.24 (la copertura di quest'ultimo non sembra peraltro presentare la necessaria capienza).

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 36.0.25.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 36.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 37, comportano maggiori oneri le proposte 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.7, 37.8, 37.10, 37.11, 37.13, 37.16, 37.27, 37.27 (testo 2), 37.32, 37.37, 37.38, 37.39, 37.40, 37.41, 37.42, 37.43, 37.44, 37.45, 37.46 (testo 2), 37.46 (testo 3), 37.47, 37.49, 37.52 e 37.53.



Occorre valutare gli emendamenti 37.5, 37.12, 37.26, 37.28, 37.50, 37.0.1, 37.0.17, 37.0.20, 37.0.44, 37.0.45, 37.0.55, 37.0.56, 37.0.60, 37.0.61 e 37.0.62 indicate dal Governo.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.9, 37.14, 37.15, 37.17, 37.23, 37.29, 37.31, 37.32, 37.33, 37.34, 37.34 (testo 2), 37.36, 37.46 e 37.48.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 37.18, 37.19, 37.20, 37.21 e 37.22.

Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza nella proposta 37.35.

Determinano maggiori oneri gli emendamenti 37.0.3, 37.0.12, 37.0.14 (testo 2), 37.0.14, 37.0.24, 37.0.32, 37.0.33 e 37.0.37.

Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 37.0.21 (analoga al 37.0.22) e 37.0.23.

Si richiede la relazione tecnica per le proposte 37.0.4, 37.0.63, 37.0.5, 37.0.6, 37.0.7, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.11, 37.0.13, 37.0.25, 37.0.35, 37.0.39, 37.0.41, 37.0.43, 37.0.46, 37.0.49 (testo 2), 37.0.49 e 37.0.51.

Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 37.0.15, 37.0.16, 37.0.31, 37.0.34, 37.0.42, 37.0.52 e 37.0.53.

Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 37.0.26, 37.0.27, 37.0.28, 37.0.29 e 37.0.30.

Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 37.0.41a e 37.0.41a (testo 2), sul processo di accorpamento delle Camere di commercio.

Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 37.0.36, 37.0.50 e 37.0.54.

Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 37.0.38.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 37.

La sottosegretaria GUERRA fa presente che è in corso l'istruttoria volta ad individuare le proposte emendative prive di criticità di ordine finanziario, nonché le proposte la cui criticità risulta superabile attraverso ipotesi di riformulazione.

Sull'organizzazione successiva dell'esame del provvedimento si apre un dibattito in cui prendono la parola il presidente PESCO, la relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), la sottosegretaria GUERRA e la senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*).

A seguito delle interlocuzioni svolte, il PRESIDENTE propone di proseguire l'esame del provvedimento in una seduta pomeridiana da convocarsi alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 aprile.

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*), alla luce della nota istruttoria depositata dal Governo nella seduta pomeridiana di ieri, propone l'espressione di un parere non ostativo, con presupposto (pubblicato in allegato al resoconto di seduta).

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso conforme sulla proposta di parere testé illustrata.

Verificata la presenza prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 5 maggio 2022, alle ore 17.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 378**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi istruttori da parte del Governo, preso atto che:

– in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), recante modifica alla disciplina del congedo parentale dei lavoratori dipendenti, viene rappresentato che la quantificazione delle ulteriori tre giornate di congedo parentale fruibili dopo il sesto anno di vita del bambino è stata determinata sulla base delle osservazioni dei dati di archivio INPS, dai quali si desume uno scarso utilizzo della misura, atteso che la normativa vigente prevede un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi: si ritiene pertanto che ciò non ha indotto ad esagerare circa l'effetto attrattivo della norma per entrambe le platee considerate; inoltre, si fa presente che la quantificazione della contribuzione figurativa è relativa alle ulteriori tre giornate medie ipotizzate di congedo parentale solo per la platea che, a normativa vigente, fruisce di almeno tre mesi di congedo parentale, pari a 115.900 lavoratori;

– con riferimento all'asserita assenza di oneri del medesimo articolo 2, lettera *h*) per i dipendenti pubblici, con riguardo al settore scolastico, si afferma che, per la scuola secondaria di II grado, la disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la sostituzione dei docenti assenti avviene solo qualora il periodo sia superiore a 15 giorni. Per quanto concerne tutti gli altri gradi di istruzione, è possibile confermare l'assenza di ulteriori oneri, anche in virtù dell'utilizzo dell'organico del potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 107 del 2015, la cui distribuzione è illustrata mediante una tabella;

– con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *q*), si rappresenta che la norma proposta modifica il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001, estendendo alle libere professioniste, iscritte ad Enti e Casse di previdenza non INPS, l'indennità di maternità anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli

accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3. Pertanto, non si dispone dei dati relativi alla platea beneficiaria del provvedimento proposto dalla norma anzidetta;

– in relazione all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), recante modifica della disciplina del congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS, si fa presente che l'onere è stato determinato considerando che lo *stock* iniziale delle madri potrà fruire degli ulteriori giorni di congedo in un arco temporale ridotto rispetto a quello delle nuove generazioni, atteso che l'età dei relativi bambini è compresa tra zero e tre anni,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto dell'adeguatezza della copertura finanziaria di cui all'articolo 7 anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *q*).

**Plenaria****550<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

PESCO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.*

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina**

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite sugli emendamenti. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE dà la parola alla sottosegretaria Guerra perché fornisca ragguagli sull'istruttoria delle proposte emendative.

La sottosegretaria GUERRA informa la Commissione che il Governo è in grado di esprimere una valutazione non ostativa, quando necessario previa riformulazione, su una serie di emendamenti, di cui fornisce l'elenco.

Il PRESIDENTE propone di convocare l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per definire le modalità di prosecuzione dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che è immediatamente convocato l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 17,35, riprende alle ore 18,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina**

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite sugli emendamenti. Ripresa dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE, in relazione alle interlocuzioni svolte in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 18,30, riprende alle ore 19,55.*

Il PRESIDENTE comunica che l'esame degli emendamenti proseguirà in altra seduta, che si riserva di convocare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 92**

*Presidenza del Presidente  
PESCO*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.*

*Orario: dalle ore 17,35 alle ore 18,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

Giovedì 5 maggio 2022

**Plenaria**

**228<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
GIROTTO

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.*

*La seduta inizia alle ore 19,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Giacobbe ha riformulato l'emendamento 12.1 in un testo 2, pubblicato in allegato. Il testo originario si intende conseguentemente ritirato.

Comunica altresì che la senatrice Testor ha aggiunto la propria firma all'emendamento 5.42.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN rende noto che stanno per essere ultimate alcune riformulazioni di emendamenti riferiti, in particolare, agli articoli 1, 3, 6, 10, 13, 15, 29 e 31, sui quali il confronto politico può dirsi concluso. Assicura quindi che tali riformulazioni saranno formalmente presentate non appena possibile. Sono ancora in corso le interlocuzioni fra le forze politiche con riferimento agli emendamenti degli altri articoli che saranno prioritariamente esaminati in prima lettura.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI*

Il presidente GIROTTO avverte che la seduta già convocata domani, venerdì 6 maggio, alle ore 10, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 19,20.*



**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469****Art. 12.****12.1 (testo 2)**

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Articolo 238 – (*Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico*) – 1. Ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 639 e comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 642 sono aggiunti i seguenti periodi: "Le aree dove avvengono le lavorazioni produttive sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile; sono altresì esclusi i magazzini di materie prime di prodotti intermedi e semilavorati, di merci e di prodotti finiti, funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive. Alle superfici produttive di rifiuti urbani si applicano i prelievi sui rifiuti sia per la quota fissa che variabile. Per l'individuazione di dette superfici si deve tenere conto della singola destinazione d'uso. Resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, ai sensi del comma 649.";

b) al comma 645 le parole: "e assimilati" sono eliminate;

c) al comma 649, primo periodo, le parole: "al cui smaltimento" sono sostituite con le parole: "alla cui gestione"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulle aree dichiarate dal titolare dell'attività e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla cor-

responsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze possono scegliere di ricorrere al mercato, previa comunicazione all'ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al comune di appartenenza. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno e la scelta è efficace dall'anno successivo.

Resta ferma la possibilità per l'utenza non domestica di rientrare nell'ambito del servizio pubblico, previo accordo con il gestore e nel rispetto dei termini minimi di preavviso indicati dallo stesso.

Con riferimento alle tipologie di rifiuti indicati nell'allegato *L-quater* della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le imprese di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a*) del medesimo decreto possono concordare con il servizio pubblico di raccolta, su richiesta, modalità di adesione al servizio stesso. In considerazione della riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalle utenze indicate, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze medesime ed il gestore del servizio pubblico, rimangono comunque assicurate la prosecuzione delle attività di raccolta da parte del servizio pubblico ed il conferimento agli impianti di trattamento.

È vietato il conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in assenza di convenzione con il Comune ovvero con l'ente gestore del servizio e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006";

*d*) al comma 662 la parola: "assimilati" è sostituita dalla parola: "urbani";

*e*) al comma 667 le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della transizione ecologica" e le parole: "e dei rifiuti assimilati" sono eliminate.».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Giovedì 5 maggio 2022

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Emanuela CORDA

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori**

Nuovo testo C. 2298 e abb.

(Parere alla II Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione).

Con riferimento all'articolo 4 assume rilievo anche la competenza residuale regionale in materia di assistenza e politiche sociali (articolo 117, quarto comma). In proposito segnala che la disposizione prevede comunque, quale coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, che vengano stipulate convenzioni con gli enti locali per l'individuazione di case famiglie protette.

Ciò premesso, espone in sintesi il contenuto del provvedimento, rinviando per una più dettagliata disamina alla documentazione predisposta dagli Uffici.

Ricorda in primo luogo che la proposta di legge trae origine da un tragico evento occorso ad inizio Legislatura ai figli di una detenuta nel carcere di Rebibbia. A seguito di quell'evento emerse la drammatica realtà

di 60 bambini di età inferiore ai sei anni che, in tutta Italia, stavano crescendo in carcere.

La proposta di legge C. 2298 (Siani ed altri), a seguito dell'esame in sede referente, introduce in primo luogo, all'articolo 1, alcune modifiche alla disciplina delle misure cautelari (articoli 275 e 285-*bis* del codice di procedura penale) e delle modalità esecutive delle misure cautelari (articolo 293 del codice di procedura penale), volte ad escludere l'applicazione della custodia cautelare in carcere per le madri con figli di età inferiore ai 6 anni prevedendo al contempo che, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice possa disporre la custodia cautelare solo negli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM).

L'articolo 1, inoltre equipara alla condizione dell'ultrasettantenne – per il quale la custodia cautelare in carcere è consentita solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza – quella dell'imputato unico genitore di una persona con disabilità grave.

L'articolo 2 interviene sull'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena, prevedendo un più ampio ricorso a tale beneficio, che viene esteso anche al padre di un bambino che abbia meno di un anno (quando la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza ai figli) e alla madre (o al padre) di un figlio con disabilità grave che abbia meno di 3 anni.

L'articolo 3 interviene sull'ordinamento penitenziario per coordinare gli istituti della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale con la previsione, in presenza del concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, del ricorso alla custodia in ICAM.

L'articolo 4 infine incide sulla disciplina delle case famiglia protette di cui alla legge n. 62 del 2011 prevedendo: l'obbligo (e non più la facoltà) per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee; il venir meno della clausola di invarianza finanziaria relativa all'istituzione delle stesse nonché l'obbligo per i comuni ove siano presenti case famiglie protette di adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espia la pena detentiva.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021**

C. 3423 Governo

(Parere alla III Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento, che autorizza la ratifica del Trattato tra Italia e Francia per una cooperazione bilaterale rafforzata, firmato a Roma lo scorso 26 novembre, sia ovviamente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato.

Avverte che si soffermerà sui contenuti dell'accordo di più diretto interesse per gli enti territoriali, rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici.

Per quanto riguarda l'inquadramento generale, il Trattato crea una cornice stabile per la cooperazione tra Italia e Francia che prevede in particolare, all'articolo 1, consultazioni per stabilire posizioni comuni nei consessi internazionali accompagnate da regolari consultazioni dei rispettivi ministeri degli affari esteri, in particolare a livello di segretari generali, di direttori politici e di direttori responsabili per gli affari europei, per gli affari globali e per le diverse aree geografiche del mondo. L'articolo 11 prevede poi l'organizzazione di un vertice governativo annuale nel quale si farà il punto sull'attuazione del trattato e verrà redatto un programma di lavoro volto a precisare gli obiettivi della cooperazione bilaterale tra Italia e Francia.

In questo contesto, assumono interesse per la Commissione in primo luogo le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, relative al coordinamento degli sforzi per la sostenibilità nel settore agricolo e agroalimentare. La disposizione prevede anche l'impegno per la sovranità alimentare dell'Unione europea, anche mediante la lotta agli sprechi alimentari, e la promozione a tutti i livelli delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate nell'UE.

L'articolo 8 riguarda poi la cooperazione sull'istruzione, la formazione, ricerca e innovazione. Tra le altre cose si prevede il sostegno all'insegnamento della lingua italiana in Francia e della lingua francese in Italia, con una specifica attenzione alla formazione e alla mobilità dei docenti e degli studenti che intendano dedicarsi all'insegnamento.

L'articolo 9 tratta della cooperazione nei settori della cultura, dei giovani e della società civile. Sarà tra le altre cose istituito un programma di volontariato italo-francese, eventualmente collegato al Corpo europeo di solidarietà. Verrà inoltre rafforzata la cooperazione tra istituzioni culturali e artisti dei due Paesi, anche mediante scambi di esperienze, mobilità delle persone e formazione.

L'articolo 10 riguarda infine la cooperazione transfrontaliera. In esso le parti si impegnano a sostenere i progetti di integrazione tra le collettività frontaliere dei due Paesi, coerenti con uno sviluppo sostenibile e con la coesione europea. Particolare attenzione sarà prestata alla cooperazione frontiera in materia di sanità e di interventi di soccorso. L'Italia e la Francia si adopereranno per adottare ulteriori normative intese ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione frontiera, inclusa la creazione di comuni servizi pubblici in diversi settori.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza**

Nuovo testo C. 1972 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 8,45.*

ALLEGATO 1

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge  
21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute  
madri e figli minori  
(C. 2298 e abb.)**

## PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2298 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione);

con riferimento all'articolo 4 assume rilievo anche la competenza residuale regionale in materia di assistenza e politiche sociali (articolo 117, quarto comma della Costituzione), in proposito si segnala che la disposizione prevede comunque, quale coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, che vengano stipulate convenzioni con gli enti locali per l'individuazione di case famiglie protette;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la  
Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata  
(C. 3423 Governo)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3423 di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 e rilevato che:

il provvedimento è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione);

assumono interesse per la Commissione in primo luogo le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, relative al coordinamento degli sforzi per la sostenibilità nel settore agricolo e agroalimentare; tali disposizioni prevedono anche l'impegno per la sovranità alimentare dell'Unione europea, anche mediante la lotta agli sprechi alimentari, e la promozione a tutti i livelli delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate nell'UE;

l'articolo 8 riguarda poi la cooperazione sull'istruzione, la formazione, ricerca e innovazione; tra le altre cose si prevede il sostegno all'insegnamento della lingua italiana in Francia e della lingua francese in Italia, con una specifica attenzione alla formazione e alla mobilità dei docenti e degli studenti che intendano dedicarsi all'insegnamento;

l'articolo 9 tratta della cooperazione nei settori della cultura, dei giovani e della società civile; sarà tra le altre cose istituito un programma di volontariato italo-francese, eventualmente collegato al Corpo europeo di solidarietà;

l'articolo 10 riguarda la cooperazione transfrontaliera; in esso le parti si impegnano a sostenere i progetti di integrazione tra le collettività frontaliere dei due Paesi con una particolare attenzione alla cooperazione frontiera in materia di sanità e di interventi di soccorso e alla creazione di comuni servizi pubblici in diversi settori;

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**



ALLEGATO 3

**Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie  
infettive aventi carattere di emergenza  
(C. 1972 e abb.)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1972 recante Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, adottato come testo base, quale risultante dalle proposte emendative approvate e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione) sia alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, quali forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione, all'articolo 1, comma 2, del piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale; all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro della salute per l'accreditamento delle strutture di assistenza territoriale; all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute per lo svolgimento dei programmi di *screening* oncologici gratuiti contro il *papilloma virus*; all'articolo 3, comma 2, dei requisiti per le strutture dedicate alla cura dei minorenni; all'articolo 3, comma 7, del regolamento sul trattamento dei dati da inserire nel registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria; all'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro della salute sull'accoglienza dei minorenni con malattie infettive; sono poi previste, all'articolo 7, comma 1, la partecipazione di un rappresentante delle regioni alla sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico-sanitario e, al successivo comma 3, l'istituzione di commissioni regionali;

dal punto di vista della formulazione, andrebbe valutata l'opportunità, con riferimento all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 2, di utilizzare l'espressione più corretta «previa intesa in sede di Conferenza» Stato-regioni anziché quella, meno precisa «d'intesa con la Conferenza» Stato-regioni;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di utilizzare all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 2, l'espressione più corretta «previa intesa in sede di Conferenza» Stato-regioni anziché quella, meno precisa, «d'intesa con la Conferenza» Stato-regioni.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 5 maggio 2022

**Plenaria**  
**43ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
NANNICINI

*Interviene per la Covip il Presidente, prof. Mario Padula.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione del Presidente della Covip**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 21 aprile 2022.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Padula per la sua disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Fa presente che la Commissione intende acquisire l'autorevole contributo dell'autorità di vigilanza sui fondi pensione in merito al tema della previdenza complementare, al suo ruolo attuale, alle ragioni che ne frenano lo sviluppo e alle possibili iniziative per un suo rilancio, anche alla luce della recente attuazione della disciplina europea sui prodotti pensionistici individuali paneuropei. Ricorda inoltre che, con riferimento al settore assistenziale, la Commissione accoglierà inoltre con favore eventuali riflessioni sul sistema dei fondi sanitari integrativi. Ciò premesso, dà la parola al presidente Padula.

Il prof. PADULA ringrazia la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale per l'opportunità offerta alla Covip, sottolineando che tale autorità svolge un ruolo cruciale di garanzia affinché i singoli enti e il sistema previdenziale nel suo complesso operino in modo efficace ed efficiente. Rappresenta il quadro evolutivo della previdenza complementare in Italia. Fa presente che la scelta di istituire fondi pensione di natura negoziale basati sulla contrattazione collettiva nazionale a livello settoriale rappresenta un punto di forza essenziale del sistema. Ritiene che un elemento di rilievo dell'impianto strutturale adottato fu quello della scelta chiara a favore del regime della contribuzione definita. Ritiene che il sistema di previdenza complementare italiano si presentasse già all'inizio degli anni 2000 ben strutturato e alquanto articolato pur facendo registrare un tasso di crescita delle adesioni insoddisfacente rispetto alle aspettative. Ricorda che fu quindi ritenuto necessario dare una spinta decisa allo sviluppo del sistema, tramite l'introduzione del conferimento *ex lege* ai fondi pensione dei flussi di TFR, salvo esplicito dissenso dei singoli lavoratori. Sottolinea che, a fronte di un livello di adesioni ritenuto comunque complessivamente insoddisfacente, si manifestarono fin da subito tendenze che nel tempo sarebbero andate consolidandosi e che rappresentano una caratteristica distintiva del sistema della previdenza complementare nel nostro Paese, ovvero adesioni diffuse solo nelle fasce di lavoratori complessivamente «più forti»: di grandi imprese, residenti al nord o al centro, più spesso di sesso maschile, più spesso di età non giovane; per contro, le fasce più deboli di lavoratori, in linea di principio più bisognose di una integrazione delle prestazioni pensionistiche pubbliche, rimanevano per lo più escluse dalla partecipazione alla previdenza complementare. Rappresenta che alla fine del 2021 l'offerta di strumenti di previdenza complementare si compone di 349 forme pensionistiche: 33 fondi negoziali, 40 aperti, 72 piani individuali pensionistici (PIP) «nuovi», 204 fondi preesistenti. Sottolinea che il numero delle forme pensionistiche operanti nel sistema è andato progressivamente riducendosi per effetto di operazioni di concentrazione, soprattutto nel settore dei fondi preesistenti. Fa presente che, sulla base di stime ancora preliminari, alla fine del 2021 il totale degli iscritti alla previdenza complementare ha raggiunto circa 8,8 milioni, con un tasso di partecipazione pari al 33 per cento delle forze di lavoro, per un totale di posi-

zioni in essere di circa 9,7 milioni. Precisa che le posizioni in essere presso i fondi pensione negoziali sono circa 3,5 milioni; quelle aperte presso i fondi aperti sono 1,7 milioni e quelle presso i PIP «nuovi» 3,6 milioni; circa 650.000 sono le posizioni dei fondi preesistenti e circa 320.000 quelle aperte nei PIP «vecchi». Sottolinea che le adesioni di tipo contrattuale sono pari a circa un terzo di quelle totali ai fondi negoziali e che in gran parte dei casi all'adesione al fondo non è seguito alcun versamento contributivo ulteriore, per cui le posizioni degli iscritti sono rimaste modeste in termini di valore. Rappresenta che, sulla base di stime preliminari, alla fine del 2021 le risorse accumulate dalle forme pensionistiche complementari hanno superato i 210 miliardi di euro; esse si ragguagliano al 12 per cento del PIL e al 4 per cento delle attività finanziarie delle famiglie italiane. Fornisce alcuni dati sull'allocazione di tali risorse, che sono in maggioranza destinate a titoli di debito. Evidenzia che gli impieghi in titoli di imprese domestiche rimangono marginali, riflettendo anche la peculiare struttura del tessuto industriale italiano e del livello complessivamente limitato della capitalizzazione del mercato azionario nazionale. Ritiene che gli investimenti dei fondi pensione diano luogo a rendimenti soddisfacenti, seppur caratterizzati da differenze tra le diverse forme, principalmente in correlazione alla quota di azioni presente nei rispettivi portafogli e a divari nei livelli di costo. Fa presente, in merito al tema dell'inclusione previdenziale, che degli 8,8 milioni di lavoratori iscritti alla previdenza complementare, 1,2 milioni sono caratterizzati da contribuzioni molto modeste e 2,2 milioni non versa contributi da almeno 5 anni. Evidenzia che il contributo medio per singolo iscritto è pari a 2.740 euro. Sottolinea che, in linea generale, nelle situazioni in cui maggiore sarebbe l'esigenza di integrare la pensione di primo pilastro con quella complementare, il grado di partecipazione è quindi più basso. Elenca una serie di fattori che limitano le potenzialità di crescita della previdenza complementare in Italia: l'elevato livello di contribuzione al primo pilastro pensionistico, un sistema di previdenza imperniato su un modello di mercato del lavoro caratterizzato dalla stabilità e dalla continuità dei rapporti di lavoro; il tessuto industriale caratterizzato da imprese piccole o piccolissime cui sono associati livelli di adesione e di contribuzione molto più contenuti; la crescita ridotta del tasso di occupazione e delle retribuzioni. Ritiene che in un quadro non privo di criticità, anche di carattere strutturale, alla crescita del sistema possano contribuire le agevolazioni fiscali accordate dal legislatore alla previdenza complementare in relazione alla speciale funzione sociale che il risparmio previdenziale svolge. Ritiene che la crescente incidenza di carriere discontinue e frammentate, spesso accompagnate da curve salariali piatte, dovrebbe indurre a riconsiderare il complesso di strumenti destinati ad incentivare il risparmio previdenziale, in quanto chi più avrebbe più bisogno di un'integrazione al reddito pensionistico formato attraverso la previdenza obbligatoria risulta meno in grado di partecipare alla previdenza complementare, pesando peraltro l'adozione di contratti di lavoro non tradizionali, che non beneficino nemmeno di un contributo specifico a carico del datore di lavoro. Suggerisce pertanto di rimodulare gli attuali incentivi fiscali rispetto ai seg-

menti del mercato del lavoro più fragili e perciò più bisognosi di protezione sociale, ad esempio prevedendo un intervento diretto dello Stato a sostegno delle posizioni pensionistiche di determinate categorie, e in particolare delle fasce di età più giovani. Suggerisce che i limiti ai contributi deducibili potrebbero essere stabiliti su base pluriennale per venire in contro ai contribuenti caratterizzati da redditi fortemente variabili nel tempo. Ritiene che la riproposizione del meccanismo di adesione automatica ai fondi pensione andrebbe disegnata correggendo gli aspetti critici dell'operazione realizzata nel 2007: prevedendo la proposizione del silenzio-assenso tramite procedure *on-line* e impostando la linea di *default* sulla base dell'approccio *life-cycle*. Fa presente che, in linea generale, sarebbe necessario incentivare una più ampia diffusione delle procedure di adesione *on-line* e sostenere una significativa campagna di educazione alle scelte previdenziali. Ritiene che un altro tema di rilievo sia quello del buon disegno delle prestazioni previdenziali, sottolineando che, anche in conseguenza della contenuta intensità delle pressioni competitive, le condizioni di offerta proposte dalle imprese di assicurazione sul mercato delle rendite vitalizie risultano economicamente poco convenienti rispetto alle aspettative di vita. Suggerisce alcune proposte che potrebbero migliorare la qualità di tali prestazioni. Rappresenta che il Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), di recente introduzione, potrebbe fornire un contributo positivo in ambito nazionale, in primo luogo nell'intensificare la concorrenza nel mercato dei prodotti pensionistici individuali, in particolare per quanto riguarda i livelli di costo. Ricorda l'importanza di portare a completamento l'*iter* di adozione del Regolamento contenente la disciplina degli investimenti della Casse di previdenza, che fornirebbe una cornice normativa utile, alla stregua di quanto accade per tutti gli altri investitori istituzionali, e nel contempo sufficientemente flessibile da consentire ai singoli enti l'adozione di scelte gestionali autonome e responsabili in ragione delle rispettive specificità. Sottolinea che l'esigenza di disegnare un sistema di *welfare* integrato che utilizzi in modo il più possibile efficiente le risorse che il sistema produttivo può destinarvi assume già oggi particolare rilievo nell'ambito della sanità integrativa. Ritiene che i fondi pensione potrebbero costituire un modello per i fondi sanitari integrativi, che operano in un contesto non ancora adeguatamente regolato, né efficacemente vigilato.

La senatrice PIRRO (*M5S*) concorda con l'evidenziata necessità di regolamentare e vigilare in modo più efficace il sistema dei fondi sanitari integrativi.

Il PRESIDENTE ringrazia il prof. Padula per la sua esposizione e gli pone alcune domande. Chiede un approfondimento su aspetti specifici del regolamento investimenti specifici che ne potrebbero aver rallentato l'adozione. Chiede se, in ottica più generale, la normativa quadro delle Casse necessiti una riforma che ne adegui i contenuti ai cambiamenti intervenuti. Chiede un approfondimento sulla destinazione del risparmio previdenziale all'investimento nel mercato nazionale. Chiede quali leve di *policy* potreb-

bero contribuire più efficacemente al divario di partecipazione fra generi e generazioni al risparmio previdenziale.

Il prof. PADULA sottolinea che le differenze fra gruppi sono significative per costruire le *policy* di intervento. Ritiene che l'area dei lavori caratterizzati da minore stabilità stia avanzando e meriti di essere oggetto di politiche di intervento, anche attraverso una contribuzione figurativa e strumenti che affrontino i momenti di volatilità marcata del reddito percepito. Riguardo al regolamento sugli investimenti delle Casse non vede altre possibilità rispetto alla pronta adozione dell'atto, per colmare un divario paradossale con la regolamentazione dei fondi pensione e costituire la base per un percorso di rafforzamento delle Casse come investitori istituzionali. Ricorda che il tema della *governance* delle Casse non rientra nella competenza della Covip e tuttavia, ritiene di sottolineare che un rafforzamento delle competenze gioverebbe alle funzioni di gestione degli enti previdenziali privati. Fa presente che lo spazio di crescita per gli investimenti nell'economia italiana può essere ottenuto non tanto aumentando la quota relativa delle risorse investite, il cui processo decisionale deve fare i conti con i principi della diversificazione del rischio, ma aumentando la base costituita dal capitale complessivamente a disposizione degli investitori istituzionali di natura previdenziale.

Il senatore PUGLIA (M5S) ringrazia per la relazione che considera molto utile. Chiede se il regolamento sugli investimenti delle Casse dovrebbe essere modificato per poter giungere alla approvazione, tenendo adeguatamente conto della diversità fra le Casse e del loro livello di autonomia.

Il Prof. PADULA non ritiene che il regolamento riduca lo spazio di autonomia delle Casse ma che lo stesso introduca un quadro all'interno del quale le Casse potranno essere indirizzate a mettere in atto dei comportamenti virtuosi.

Il PRESIDENTE ringrazia il prof. Padula per la sua disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione svolta in data odierna del Presidente della Covip, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 5 maggio 2022

**Plenaria  
218<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente  
URSO*

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

**Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della Legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica**

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

**Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della Legge n. 124 del 2007, della Relazione sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021**

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

*SUI LAVORI DEL COMITATO*

Interviene il PRESIDENTE e, quindi, successivamente prendono la parola il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) e i deputati Maurizio CATTOI (*M5S*) e VITO (*FI*).

*La seduta termina alle ore 10,35.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 5 maggio 2022

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Cristian INVERNIZZI

*La seduta inizia alle ore 8,20.*

*AUDIZIONI*

**Audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Lilia CAVALLARI, *Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori Marco PEROSINO (*FIBP-UDC*) e Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*).

Lilia CAVALLARI, *Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, e Giampaolo ARACHI, *Consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico**

Giovedì 5 maggio 2022

**Plenaria**

**16ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARINO**

*È presente l'onorevole Riccardo Pedrizzi, collaboratore della Commissione, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento interno.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MARINO (IV-PSI) avverte che, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento della Commissione, della seduta verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che la pubblicità dei lavori sarà effettuata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno, ed inoltre attraverso i canali multimediali del Senato.

*AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO NAZIONALE DIPENDENZE E DOPING DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ*

Il PRESIDENTE introduce la dottoressa Roberta Pacifici, Direttore del Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto Superiore di Sanità.

La dottoressa PACIFICI si sofferma sul tema del contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo, con particolare riguardo ai dati in possesso dell'Istituto.

Intervengono per porre alcuni quesiti il PRESIDENTE ed i senatori ORTIS (*Misto*), TOFFANIN (*FIBP-UDC*), LUNESU (*L-SP-PSd'Az*), CANGINI (*FIBP-UDC*) ed ENDRIZZI (*M5S*).

La dottoressa PACIFICI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare la dottoressa Pacifici per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 10.*

## ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 733 di mercoledì 4 maggio 2022, seduta n. 17 delle Commissioni riunite Istruzione pubblica, beni culturali (7<sup>a</sup>) e Lavoro pubblico e privato e previdenza sociale (11<sup>a</sup>) è apportata la seguente modificazione:

*alla pagina 22, quattordicesima riga, sostituire le parole: «Seguito dell'esame e rinvio» con le seguenti: «Seguito e conclusione dell'esame».*

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 733 di mercoledì 4 maggio 2022, seduta n. 341 (pomeridiana) della Commissione affari costituzionali (1<sup>a</sup>), nell'allegato, alla pagina 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *alla 5<sup>a</sup> riga, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)»;*
- b) *alla 6<sup>a</sup> riga, la lettera: «a)» è sostituita dalla seguente: «g)».*

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 733 di mercoledì 4 maggio 2022, seduta n. 12 delle Commissioni Finanze e tesoro (6<sup>a</sup>) e Industria, commercio, turismo (10<sup>a</sup>) riunite:

*alla pagina 10, al primo capoverso, 16<sup>o</sup> rigo, prima delle parole: «Alla scadenza», inserire le seguenti: «Conseguentemente, è stato predisposto anche l'emendamento al disegno di legge di conversione X1.1, pubblicato in allegato.»;*

*alla pagina 14, l'emendamento 1.0.1000 è sostituito dai seguenti:*

### **«1.0.1000**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:

a) le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1. benzina: 478,40 euro per mille litri;
2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022 e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.

3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2 che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, del presente articolo viene meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.

4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, e dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti energetici praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera *m*), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 25, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera *b*), sul gas naturale usato per autotrazione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente

comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-*bis* della Tabella A del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico delle accise. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera *b*), al gas naturale usato per autotrazione.

9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

*b*) All'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incremento di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*ter*. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera *e*, sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento



netto, in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

2. il comma 2 è sostituito dai seguenti:

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-*bis* 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del presente articolo determinati in 6.308.995.207 euro per l'anno 2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro per l'anno 2024, 40.000.000 euro per l'anno 2025, 43.000.000 euro per l'anno 2026, 47.000.000 euro per l'anno 2027, 50.000.000 euro per l'anno 2028, 54.000.000 euro per l'anno 2029, 57.000.000 euro per l'anno 2030, 60.000.000 euro per l'anno 2031 e 63.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a. quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;

b. quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c. quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 1-*bis*, commi 1 e 2;

d. quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023 che aumentano a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articoli 1, 1-*bis* commi 1 e 2 e 11;

e. mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2-*bis*. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

ALLEGATO 1  
(Articolo 38 comma 2-bis)

"articolo 1, comma 1"  
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	205.133	180.500	116.942
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	482.480	490.600	435.617
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	282.133	245.500	174.142
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	559.505	555.600	492.817
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

**Art. 1.**

**X1.1**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Il decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 38 del 2022."

».



